

CAMERA DEI DEPUTATI N. 197

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TESAURO, LEONE e MAZZA**

Annunziata il 30 settembre 1953

Norme di attuazione per il personale delle ferrovie dello Stato del regio decreto legge 8 luglio 1941, n. 868, mediante adeguamento ed integrazione del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, concernente provvedimenti a favore degli agenti ferroviari ex combattenti, reduci ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta alla vostra approvazione è un atto di giustizia che intendiamo compiere a vantaggio della categoria degli impiegati dipendenti dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di ruolo ed in possesso della qualifica di combattente od assimilata, acquistata durante la recente guerra 1940-1945: l'unica, fra tutte le innumerevoli categorie di impiegati in possesso di dette qualifiche, dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, sia statali, sia parastatali, la quale, alla distanza di ben otto anni dalla fine della guerra, non ha ancora ottenuto quei benefici che precise norme legislative le concedono.

La situazione di disagio, in cui versa da anni una categoria tanto benemerita, con rilevanti danni sia morali, sia economici, sia amministrativi, deve cessare. E deve, altresì, eliminarsi la situazione di inferiorità, in cui detta categoria ha versato finora, nei confronti di tutti i colleghi, dipendenti dalle altre pubbliche Amministrazioni, i quali da anni hanno ottenuto la loro regolarizzazione a tutti gli effetti.

E valga il vero.

Come è noto, con regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 « le disposizioni in

vigore, recanti aumento di limiti di età e diritti preferenziali nei pubblici concorsi e benefici economici e di carriera, secondo i rispettivi ordinamenti, a favore dei personali delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali, che prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, successivamente estese ai cittadini che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero parteciparono a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 », furono « estese, in quanto applicabili, anche ai cittadini che avrebbero partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-45 ».

L'articolo 2 di detto regio decreto-legge precisava, poi, che con successivo decreto del Capo del Governo sarebbe stata stabilita la data sotto la quale si sarebbero considerate cessate le operazioni di guerra ai particolari effetti dello stesso regio decreto-legge.

Senonché, le disastrose vicende del conflitto, con tutte le conseguenze della guerra

di liberazione e della lotta partigiana, fecero rinviare di anni l'attuazione pratica di tale norma.

Soltanto con decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, si rese possibile la emanazione delle norme di dettaglio per la concessione dei relativi benefici a tutti gli interessati.

Però, mentre tutte le altre Amministrazioni pubbliche provvidero, di ufficio, ad attribuire ai propri dipendenti in possesso della qualifica di combattente od assimilata i benefici competenti, secondo il dettato della citata norma, soltanto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non vi ha ancora ottemperato, rendendone, col passar degli anni, più complicata la attuazione pratica.

Infatti, è bene precisarlo subito, per gli agenti combattenti od assimilati, dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, vigono norme particolarissime, contenute nel testo unificato, approvato con regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, le quali consistono:

a) in una puntazione di merito, in relazione alla durata del servizio prestato in zona di operazioni e alle particolari benemeritenze acquisite, da valere quale titolo di preferenza nelle promozioni per merito comparativo nei concorsi interni;

b) in un compenso economico, parimenti commisurato alla durata del servizio prestato in zona di operazioni ed alle benemeritenze acquisite;

c) nella ammissione a speciali concorsi interni per titoli di quegli agenti che fossero in possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto per la qualifica rivestita o che, durante il conflitto, avessero conseguito il grado di sottufficiale, nonché nella attribuzione della qualifica di alunno d'ordine agli agenti dei gradi inferiori che, durante il conflitto, avessero conseguito il grado di ufficiale, senza tener conto del titolo di studio posseduto.

La ragione principale delle suddette norme specialissime deve ricercarsi unicamente nella differente classificazione dei personali dipendenti dalle altre pubbliche Amministrazioni, suddivisi in soli tre gruppi.

I personali dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, invece, sono suddivisi in ben diciannove categorie, distribuiti in due rami: quelli del ramo esecutivo e quelli del ramo degli uffici, ed il passaggio da una categoria ad un'altra, anche nell'ambito dello stesso gruppo, è subordinato ad esami di idoneità, ad esami di concorso interno e ad esperimenti pratici.

Orbene, se è agevole potere attribuire un determinato numero di anni di anzianità agli agenti combattenti delle altre pubbliche Amministrazioni — perché, praticamente, in questo consiste il più importante beneficio attribuito alla categoria in questione — ciò è praticamente impossibile nel sistema dei quadri di classificazione dei personali ferroviari.

Ed il legislatore, fin dalle origini, ebbe la precipua cura di fissare con norme diverse quali erano i benefici da attribuirsi ai dipendenti delle pubbliche Amministrazione e quali, invece, erano da attribuirsi agli agenti combattenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato.

A questi, la concessione di potere partecipare a speciali concorsi interni per titoli, a quelli, l'attribuzione di tanti anni di anzianità per quanti anni si erano trascorsi in zona di operazioni.

Tanto è vero che espressamente venne sancita la non applicabilità agli agenti ferroviari delle norme comuni, che si applicano a tutti gli altri pubblici dipendenti: così all'articolo 19, secondo comma, del regio decreto-legge del 10 gennaio 1926, n. 46, così all'articolo 25, primo comma, e all'articolo 26 del regio decreto-legge del 3 gennaio 1926, n. 48, così all'articolo 10 del regio decreto-legge del 6 gennaio 1927, n. 27, tutte norme, queste, che contengono disposizioni particolari, complementari e di attuazione da applicarsi alla categoria in questione in relazione alla regolamentazione generale operata con il regio decreto del 30 settembre 1922, n. 1290, e con il regio decreto-legge dell'8 maggio 1924, n. 843.

Alla luce di siffatte considerazioni, onorevoli colleghi, la proposta di legge, che viene sottoposta alla vostra approvazione, non ha altro scopo che quello di attribuire in modo definitivo ed inequivocabile, finalmente, anche alla categoria dei combattenti ed assimilati della guerra testé trascorsa — 1940-1945 — dipendenti dalla Amministrazione ferroviaria dello Stato, quei benefici economici e di carriera, che la regolamentazione speciale, così come prevista dal citato testo unificato, approvato con regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, le concede.

Senonché, alle vecchie e sorpassate norme è stato necessario apportare alcune lievi modifiche, dettate da ragioni contingenti e giustificate dal lungo tempo trascorso e dalle mutate condizioni politiche. Opera di adeguamento e di integrazione, questa, necessaria sotto un duplice profilo: *soggettivo*, per la identificazione dei destinatari delle norme in relazione al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137; sotto un profilo *obiettivo*, in relazione

alla determinazione dei benefici da estendere a tali nuove categorie, come pure in relazione alla necessità di stabilire, per l'applicazione di taluni benefici, nuovi termini di tempo in rapporto al possesso dei requisiti, cui viene subordinata la concessione dei benefici stessi, come previsti dal citato regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711.

Allo scopo, quindi, di dare concreta attuazione alla norma contenuta nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, mediante l'adeguamento e le integrazioni, ispirati ai concetti sopra esposti, del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, è stata predisposta la presente proposta di legge.

Ciò premesso, si illustrano brevemente i singoli articoli.

Nell'articolo 1 viene stabilito che sono ammessi a beneficiare delle provvidenze di cui trattasi gli agenti delle ferrovie dello Stato, che siano riconosciuti combattenti, a norma del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e della relativa legge di ratifica.

L'articolo 2, con norma di carattere generale, ma con efficacia per altro limitata, dopo quanto previsto nel successivo articolo 3, soltanto all'applicazione dei benefici relativi ai compensi ed ai passaggi di grado, contiene l'equiparazione alla permanenza in zona di operazioni — cui il regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, fa costantemente riferimento — di talune situazioni quale quella della prigionia, quella di deportazione e quella di impiego nelle zone di bonifica di campi minati e similari, cui la legislazione vigente (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, per le prime; decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320, e decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, per le seconde) ha esteso i benefici previsti per i combattenti.

L'articolo 3 contiene, invece, ai soli effetti della punteggiatura di merito, l'equiparazione delle suddette situazioni a particolari casi, che sono contemplati nella graduatoria della punteggiatura di merito, contenuta nelle norme di dettaglio emanate con decreto ministeriale 19 ottobre 1927, n. 930.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 concernono l'adeguamento e la integrazione delle norme del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, relative all'assegnazione dei compensi.

In particolare, l'articolo 4 pone come condizione per l'assegnazione dei compensi, che la permanenza in zona di operazioni abbia avuto la durata minima di 91 giorni, nelle stesse condizioni dovranno risultare, altresì, in base alla equiparazione contenuta nel precedente articolo 2, coloro che si siano trovati nelle situazioni in esso contemplate.

L'articolo 5 nel confermare la misura dei compensi previsti dal citato regio decreto n. 1711, quali risultano aggiornati da provvedimenti legislativi intervenuti successivamente, stabilisce la data cui deve farsi riferimento per la determinazione della misura del compenso.

Un cenno particolare merita l'articolo 6, che estende i compensi a quegli agenti che, militarizzati o meno, abbiano ottenuto la concessione di una pensione di guerra per invalidità derivante da offesa nemica, subita durante l'espletamento del servizio in un impianto ferroviario o che, nelle stesse condizioni, siano stati decorati al valore militare per un fatto specifico inerente allo svolgimento della guerra.

Al riguardo è da rilevare che, per quanto tali condizioni non siano previste né dal regio decreto n. 1711 del 1927, né dal decreto legislativo n. 137 del 1948 fra quelle che danno titolo al beneficio, è sembrato rispondente a criteri di equità il tenere in considerazione la posizione di coloro che, in servizio durante le incursioni aeree od i bombardamenti navali — di cui gli impianti ferroviari costituivano frequenti obiettivi, a causa della notevolissima importanza che i trasporti hanno sempre avuto nella condotta della recente guerra — abbiano riportato, in dette circostanze, ferite che hanno determinato invalidità o mutilazioni, regolarmente riconosciute dai competenti Organi del Ministero del tesoro o che, nelle stesse circostanze, abbiano avuto occasione di compiere atti di valore per i quali sia stata concessa loro una decorazione al valore dall'Autorità militare.

L'articolo 7 conferma la disposizione relativa all'assegnazione di compensi per coloro che abbiano riportato la invalidità per qualsiasi malattia od infortunio verificatosi in prigionia. La norma ha un contenuto più ampio di quello della corrispondente norma del regio decreto n. 1711 del 1927, che limitava il compenso ai casi di invalidità, conseguenti ad infermità polmonari. La estensione, infatti, sia nel tempo, che nello spazio, delle operazioni dell'ultima guerra, suggerisce di abrogare la limitazione contenuta nel citato regio decreto.

Nell'articolo 8, 1° comma, si stabilisce la data cui deve essere fatto riferimento per la determinazione della categoria della pensione, in rapporto alla quale viene concesso il compenso.

Con il 2° comma del medesimo articolo, invece, viene consacrato, nella legge, un

principio seguito dall'Amministrazione nell'applicazione dei benefici per i combattenti della guerra 1915-18; principio, in base al quale il compenso non segue le eventuali variazioni della categoria della pensione e che venne, allora, imposto dalla necessità di evitare la continua revisione delle liquidazioni.

Nell'articolo 9 si è stabilita la decorrenza da assegnare ai compensi economici, fissando il criterio che i compensi devono essere corrisposti dal momento in cui gli interessati hanno ripreso servizio presso l'Amministrazione, non ritenendosi ammissibile corrispondere per il periodo in cui gli agenti stessi, ancora alle armi, percepivano le normali indennità di guerra od altri analoghi assegni.

Per ovvie ragioni, le decorrenze non possono essere anteriori alla data di nomina a ruolo degli interessati e, in ogni caso, mai antecedenti al 1° settembre 1941, data di entrata in vigore del regio decreto-legge dell'8 luglio 1941, n. 868, con il quale le provvidenze sono state estese ai combattenti della seconda guerra mondiale.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 hanno particolare importanza, perché, riferendosi a benefici di carriera, dalla loro attuazione derivano sensibili vantaggi.

Lo stesso non può dirsi dei benefici economici, precedentemente trattati, che, per essere rimasti quelli fissati nel 1923 per i combattenti della guerra 1915-18, hanno, a causa della svalutazione della moneta, un effetto pressoché irrilevante.

Per tali motivi si è ritenuto di riportare, opportunamente ampliate, le disposizioni del regio decreto n. 1711 del 1927, che vengono adeguate al vigente regolamento del personale.

Nella redazione di detti articoli si è dovuto tenere presente la speciale condizione dei concorrenti laureati, già rivestiti di una qualifica di grado V di gruppo A e VI di gruppo A e B, ammettendoli al conseguimento della qualifica di grado corrispondente di gruppo A (ispettore di 1^a e 2^a classe), giacché, ove fossero ammessi, come gli altri di grado meno elevato, al conseguimento della qualifica iniziale di gruppo A (allievo ispettore), il beneficio loro accordato si manifesterebbe irrilevante, tenuto conto della possibilità ad essi conferita dal regolamento del personale, di ottenere la promozione al grado V di gruppo A in seguito al normale sviluppo di carriera.

Al beneficio della sistemazione nella qualifica di alunno d'ordine, in favore degli agenti di qualifica inferiore sprovvisti del prescritto titolo di studio, i quali, durante

la guerra, conseguirono il grado di ufficiale o di sottufficiale (sistemazione da effettuarsi, rispettivamente, senza o mediante concorso) (articoli 11 e 13), si è ravvisata l'opportunità di ammettere anche coloro che nelle formazioni partigiane ebbero funzioni corrispondenti a detti gradi, in considerazione delle benemeritenze da essi acquisite e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93.

In base ai principi generali le nomine dei vincitori dei concorsi dovranno decorrere da una data non anteriore a quella di ultimazione dei concorsi stessi. Peraltro, tenute presenti le legittime aspettative degli interessati, è apparso equo stabilire (articolo 12) che qualora le graduatorie non fossero approvate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza delle nomine ai particolari effetti economici sarà stabilita alla scadenza di detto termine.

Di massima, la data del possesso dei requisiti, richiesti per l'ammissione ai benefici di carriera, è stata fissata, con l'articolo 14, in armonia anche al parere espresso al riguardo dall'Avvocatura generale dello Stato, al 21 marzo 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 137, per effetto del quale sono divenute efficaci ed operanti le disposizioni del sopra citato regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868. Si è, però, eccezionalmente ammesso, — conformemente anche al parere della prefata Avvocatura generale — che il conseguimento del titolo di studio possa essere avvenuto entro il termine di mesi 30 dal ritorno dalle armi, purché, comunque, il conseguimento del titolo stesso non sia posteriore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

In base all'articolo 15 viene conferito al Ministro dei trasporti il potere di emanare le norme con l'ausilio dell'apposita Commissione già nominata allo scopo, e composta da funzionari dell'Amministrazione e da ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Vengono anche fissati i requisiti di cui debbono essere in possesso i concorrenti eventuali.

Si prevedono anche, allo scopo di rendere operanti i benefici previsti, eventuali sistemazioni in soprannumero, in quei casi, in cui la mancanza di disponibilità di posti di organico non consenta l'attuazione dei concorsi e delle sistemazioni sopradette.

Con l'articolo 16 viene fissata la composizione della Commissione, che dovrà esaminare i titoli di cui saranno in possesso i candidati ai singoli concorsi, sotto la presidenza del Sottosegretario a trasporti, data la partico-

lare caratteristica dei concorsi in questione, e con la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate, mutilati e invalidi, combattenti e reduci.

L'articolo 17 contiene un generico rinvio al decreto legislativo n. 137 del 1948 per quanto riguarda alcune norme di carattere generale in esso contenute, come, ad esempio.

la determinazione della data di armistizio, il computo del periodo di prigionia, ecc.

Per quanto concerne gli oneri finanziari che deriveranno dal provvedimento in esame, è opportuno precisare che essi, trattandosi di onere di portata minima, potranno essere fronteggiati con i normali stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nel regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, si applicano, con le modifiche risultanti dalla presente legge, agli agenti delle ferrovie dello Stato che siano riconosciuti ex combattenti della guerra 1940-1945 a norma del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

Le disposizioni del citato regio decreto si applicano, altresì, alle condizioni e nei limiti di cui al predetto decreto legislativo, agli agenti che abbiano appartenuto a categorie cui, dalle leggi vigenti, sono stati estesi i benefici previsti per i combattenti.

ART. 2.

Salvo quanto disposto nel successivo articolo 3, il periodo trascorso in prigionia ed in deportazione, come anche il periodo di impiego nelle operazioni di bonifica dei campi minati e nelle operazioni di bonifica dei campi minati e nelle altre operazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, sono valutati, a tutti gli effetti, come periodi trascorsi in zona di operazioni.

ART. 3.

Agli effetti della puntazione di merito, di cui all'articolo 1 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, i periodi trascorsi presso le formazioni partigiane ed i periodi di impiego nelle operazioni di cui al precedente articolo sono equiparati a quelli trascorsi presso truppe di fanteria.

Agli stessi effetti i periodi di deportazione sono equiparati a quelli di prigionia.

La puntazione di merito viene concessa anche quando i periodi di permanenza in zona di operazioni o di impiego nelle operazioni di cui al precedente articolo siano inferiori ad un mese.

In tale caso la frazione di un mese è computata per un mese intero.

ART. 4.

Per ottenere l'assegnazione del compenso previsto dall'articolo 3 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, occorre che la permanenza in zona di operazioni abbia avuto la durata minima di novantuno giorni.

ART. 5.

Il compenso di cui al precedente articolo è stabilito in lire 75 e lire 50 annue per ogni semestre di servizio utile, a seconda che trattisi, rispettivamente, di agenti nominati a ruolo entro l'8 maggio 1945, ovvero di agenti nominati a ruolo posteriormente, con le maggiorazioni previste dalla legge 16 aprile 1940, n. 237, e dal decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

ART. 6.

Il trattamento previsto nell'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, si applica anche agli agenti, militarizzati o meno, ai quali sia stata concessa la pensione privilegiata di guerra per invalidità, derivante da offesa nemica subita durante l'espletamento del servizio in un impianto ferroviario, o che, nella stessa situazione, siano stati decorati al valor militare, per un fatto specifico inerente alle operazioni di guerra.

ART. 7.

Il compenso per invalidità, di cui all'articolo 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, è, altresì, concesso in caso di qualsiasi infermità od infortunio, verificatisi in prigionia e che abbiano causato l'invalidità stessa.

ART. 8.

I compensi per mutilazione ed invalidità sono concessi corrispondentemente alle categorie di pensione goduta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il compenso, una volta concesso, ha carattere definitivo e non subisce modificazioni in seguito alle eventuali variazioni della categoria di pensione.

ART. 9.

La liquidazione dei compensi per gli agenti già di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato chiamati o richiamati alle armi decorre dalla data di riammissione in servizio presso l'Amministrazione stessa.

Detta decorrenza, comunque, non potrà essere anteriore al 1° settembre 1941 e, per gli altri agenti nominati a ruolo posteriormente a tale data, non anteriore a quella della loro nomina a ruolo agli effetti economici.

ART. 10.

Gli agenti combattenti della guerra 1940-45, che si trovino nelle condizioni previste nel primo comma dell'articolo 10 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, con le modifiche di cui all'articolo 14 della presente legge, sono ammessi ai seguenti concorsi per titoli:

a) se laureati:

1°) a posti di ispettore di 1^a classe se rivestenti qualifiche di grado V ferroviario;

2°) a posti di ispettore di 2^a classe se rivestenti qualifiche di grado VI ferroviario;

3°) a posti di allievo ispettore negli altri casi;

b) a posti di segretario, assistente ai lavori, disegnatore, sotto capo delle stazioni, capo tecnico di 3^a classe, se diplomati o in possesso di licenza di scuola media superiore;

c) a posti di alunno d'ordine degli uffici o delle stazioni, aiutanti disegnatori, sorveglianti ai lavori, se in possesso di licenza di scuola media inferiore;

d) a posti di guardasala, frenatore, operaio, se in possesso di licenza di scuola elementare.

ART. 11.

Gli agenti che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 10 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, con le modifiche di cui all'articolo 14 della presente legge e che durante la guerra abbiano conseguito il grado di sottufficiale, anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto, possono essere ammessi ad apposito concorso a posti di alunno d'ordine degli uffici e delle stazioni.

Beneficiano del medesimo trattamento i partigiani che, nello stesso periodo, abbiano avuto funzioni corrispondenti a detto grado, quando tali funzioni siano state riconosciute ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93.

ART. 12.

Nel caso in cui le graduatorie dei concorsi previsti nei precedenti articoli non venissero approvate entro un anno dal bando del relativo concorso, la decorrenza delle nomine, agli effetti economici, sarà fissata alla data di scadenza di detto termine, mentre agli effetti della carriera la decorrenza sarà fissata alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 4 marzo 1948.

L'emanazione dei relativi bandi dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

Gli agenti di grado XI od inferiore a quelli di grado X, non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine degli uffici e delle stazioni, che durante la guerra abbiano conseguito il grado di ufficiale, qualora si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 10 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, con le modifiche di cui all'articolo 14 della presente legge, sono ammessi, anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto e purché ritenuti meritevoli, al grado di alunno d'ordine degli uffici e delle stazioni.

Beneficiano del medesimo trattamento i partigiani che, nello stesso periodo, abbiano avuto funzioni corrispondenti a detto grado, quando tali funzioni siano state riconosciute ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93.

ART. 14.

Ai concorsi di cui all'articolo 10 sono ammessi coloro che alla data del 21 marzo 1948 erano già provvisti del titolo di studio per la qualifica alla quale concorrono.

Sono, altresì, ammessi ai concorsi stessi coloro che abbiano conseguito il titolo di studio entro il termine di trenta mesi dal ritorno alle armi e, comunque, non posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai concorsi stessi e a quelli previsti dall'articolo 11, nonché alle sistemazioni contemplate nell'articolo 13, sono ammessi coloro che alla data del 21 marzo 1948 avevano conseguito la nomina a ruolo, purché provenienti da concorsi esterni.

ART. 15.

Il Ministro dei trasporti, con suo decreto e sentita l'apposita Commissione, nominata con decreto ministeriale 23 maggio 1951, n. 4755, emanerà le norme per l'espletamento dei concorsi e per le sistemazioni, previsti dai precedenti articoli, non più tardi di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le graduatorie dei concorsi, previsti dagli articoli 10 e 11 e le sistemazioni, stabilite dall'articolo 13 della presente legge, saranno stabilite in base ai seguenti elementi: durata del servizio ferroviario prestato da ciascun concorrente, mansioni disimpegnate, qualificazioni ottenute nell'ultimo quinquennio, titolo di studio posseduto, servizio militare prestato in zona di operazioni.

Gli agenti risultati idonei nei concorsi e nelle sistemazioni di cui ai precedenti articoli verranno immessi nelle nuove qualifiche, anche in eccedenza alla pianta organica in vigore.

ART. 16.

La Commissione, nominata con decreto del Ministro per i trasporti per l'espletamento dei concorsi di cui innanzi, sarà presieduta dal Sottosegretario ai trasporti e di essa verranno chiamati a far parte un rappresentante dei mutilati ed invalidi di guerra ed un rappresentante dei combattenti e reduci, su designazione delle rispettive Associazioni.

ART. 17.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove occorra, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.